





POLITICHE E MISURE PER LA SHARING MOBILITY

*Riforma codice della strada, politiche urbane,
incentivi alla sharing e nuovi modelli assicurativi*


MOBILITÀ CONDIVISA







h 8:00 casa
▼
treno
▼
autobus
▼
bikesharing
▼
h 8:55 lavoro

h 18:05 lavoro
▼
carsharing
▼
monopattino
▼
h 18:20 aperitivo





ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. È denominata « strada scolastica » la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi. »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al numero 3), dopo le parole « segnalata ed organizzata, » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente »;

2) dopo il numero 6), è inserito il seguente:

« 6-bis) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli »;

3) al numero 33), le parole « delimitata e protetta » sono sostituite dalle seguenti: « delimitata, anche con varia-

zione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta »

4) al numero 36), la parola « PASSESAGGIO » è sostituita dalla seguente: « PERCORSO »;

5) al numero 53-bis) la parola « DEBOLE » è sostituita dalla seguente: « VULNERABILE » e dopo la parola « ciclisti » sono aggiunte le seguenti « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

c) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa »;

4) dei veicoli in condivisione;

5) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

6) ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche e collettive, a

STREET FIGHT

c) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa »;

4) dei veicoli in condivisione;